

TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla Procedura di

Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

ex art 9 e s.s. lege n. 3/12

Nell'interesse di

██████████ di ██████████ e ██████████, in liquidazione P.Iva/C.F. ██████████, con sede in ██████████ (AL) alla Via ██████████, in persona del Liquidatore Signor ██████████, nato ██████████ (RO) il ██████████, C.F. ██████████, il quale oltre che nella suddeta qualità agisce anche in proprio, nonché del Signor ██████████, nato a ██████████ il ██████████, C.F. ██████████, tutti elettivamente domiciliati Piacenza, Corso Vittorio Emanuele II, 208/i, presso e nello studio dell'Avv. Agnese Casalaina (C.F. CSLGNS78E55H501N – PEC: agnesecasalaina@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e li difende giusta delega in calce al presente atto, la quale dichiara fin da ora di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria, ai sensi di legge, al seguente numero di fax: 06.95945912, ovvero al sopraindicato indirizzo di posta elettronica certificata.

PREMESSO

- 1) Che sussistono, nella fattispecie in esame, i requisiti soggettivi di cui all'art. 6, comma 1, L.3/12, nonché -come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso- il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) L. 3/12, in quanto le stesse parti ricorrenti, si trovano in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile*;
- 2) Che, in ogni caso, l'art. 7, comma 1, L. 3/12, prevede espressamente che *"Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*;
- 3) Che i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/12 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della medesima legge;

- 4) Che i ricorrenti hanno inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa **(doc 1)**;
- 5) Che, all'esito di tale istanza, (RG 7/2015), il Giudice ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi il Dottor Fabrizio Brancolini, che ha accettato l'incarico conferito **(doc. 2)**;
- 6) Che, la scrivente difesa, ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- 7) Che, il Dottor Brancolini ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso **(doc 3)**;

Tutto ciò premesso gli istanti

CHIEDONO

di essere ammessi alla procedura "accordo di ristrutturazione dei debiti" a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Ai fini di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa si espone brevemente la storia dei debitori.

Il piano proposto con il presente ricorso riguarda la società [REDACTED] snc in liquidazione, nonché i due soci della stessa, Signori [REDACTED] e [REDACTED], solidalmente responsabili per il debito societario.

L'attività lavorativa è stata avviata nel 1978 dal Signor [REDACTED] unitamente ad un altro socio.

Nel 1983, il Signor [REDACTED] è subentrato a quest'ultimo come socio di fatto, e nel 1997, la società è stata formalmente rilevata, in forma della attuale SNC dai soci odierni ricorrenti.

L'attività non ha mai presentato particolari problematiche finanziarie ed ha permesso ai Signori [REDACTED] di sostenere le proprie famiglie: la crisi dell'impresa è nata negli ultimi anni per una serie di vicende concomitanti come sotto esposte.

Da un lato è nota, a livello generale, la crisi finanziaria e di consumi che ha colpito l'Italia dal 2007 che ha generato in molte piccole imprese artigiane, un sensibile calo di fatturato ed, in tale contesto storico, l'azienda dei ricorrenti ha subito una brusca riduzione del proprio

fatturato; d'altra parte, nel 2011, la moglie del Signor ██████, Signora ██████ che contribuiva nell'ambito dell'attività familiare alla gestione amministrativa e contabile, si è ammala di una grave ed invalidante patologia che, nell'Ottobre 2014, l'ha infine portata al decesso.

Ciò ha comportato un ulteriore squilibrio gestionale e la perdita di controllo della contabilità della Società: a seguito del decesso della Signora ██████, infatti, le figlie hanno preso in carico la situazione, accorgendosi ben presto però, che negli ultimi anni la società si era indebitata oltre quanto è possibile sostenere con le entrate correnti.

Per porre rimedio a tale situazione i due soci hanno cercato dapprima –ancorchè senza successo- di cedere l'attività, continuando nel contempo a lavorare per cercare di onorare i debiti sino a quando, alla fine del 2014, anche al Signor ██████ è stata diagnosticata una “sindrome disventilatoria” incompatibile con il lavoro, anche per i frequenti ricoveri cui doveva essere sottoposto. Alla luce di tale ulteriore circostanza, i due soci hanno deciso di cessare l'attività e -nell' ottobre 2015- l'officina è stata di fatto chiusa, per essere poi -nel dicembre 2015- posta in liquidazione(**doc 4**).

La società medesima, peraltro, a seguito della messa in liquidazione è rimasta con alcune posizioni debitorie aperte che i soci intendono ripianare attraverso la proposta espressa nella presente procedura.

SITUAZIONE DEBITORIA

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa € 151.000,00, come meglio dettagliati nell'elenco allegato (**doc. 5**), di cui euro 44.000,00 circa, riferibili personalmente al Signor ██████ ed euro 107.000,00 circa riferibili alla ██████ Snc (di cui i due soci sono solidalmente responsabili). Il sig. ██████ non ha posizioni debitorie in essere a livello personale.

A corredo della documentazione sopra menzionata, si depositano altresì le visure della centrale rischi Banca d'Italia dei ricorrenti (**doc. 6**).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Ci si riporta integralmente all' elenco del patrimonio allegato al presentatto (**doc. 7**), cui si aggiunge la seguente breve descrizione:

- A) Il patrimonio nella società “████████ snc” è costituito da alcune macchine utensili di non rilevante valore, già smobilizzate dalla sede societaria ed operativa, per consentire la restituzione dell'immobile condotto in locazione libero, oltre ad utensili meglio identificati anche dalle evidenze fotografiche fornite al nominato OCC. Non sono presenti crediti non riscossi o altre poste attive.

- B) Il patrimonio del Signor ██████████ è costituito dal 50% di un immobile sito in ██████████, via ██████████, e del 50% degli mobili che arredano il medesimo: il tutto in comproprietà con le figlie. Sull'immobile grava ipoteca di Unicredit Banca Spa, in forza di un mutuo ipotecario. Il Signor ██████ è proprietario di autoveicoli datati di valore irrisorio. Il Signor ██████ non possiede altri beni mobili di apprezzabile valore.
- C) Il patrimonio del Signor ██████████ è costituito dal 50% di un immobile sito ██████████ (Al) alla Via ██████████, libero da vincoli e cointestato con la moglie Signora ██████████, in regime di separazione dei beni(**doc 8**). Lo stesso è inoltre proprietario di una autovettura Fiat Panda del 1999 e di un motociclo del 2006 marca Yamaha, di modesto valore. Non ha altri beni di apprezzabile valore.

Si depositano visure ipocatastali immobili dei soci(**doc. 9**) nonché visure PRA dei ricorrenti (**doc. 10**).

SUDDIVISIONE DEI DEBITORI IN CLASSI

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia del debito e alla probabile percentuale di soddisfazione di ciascuno.

Classe 1: Debiti in prosecuzione.

Tale classe comprende il mutuo contratto personalmente dal Signor ██████████ per l'acquisto della prima casa. Tale debito risulta ad oggi regolarmente onorato e non verrà ricompreso nel presente piano, in quanto il Signor ██████ intende continuare al pagamento secondo quanto previsto dal contratto sottoscritto con l'Istituto di Credito, destinando a garantire il pagamento di tale obbligazione una quota della propria pensione consistente in euro 13.200,00 annui lordi, come da Cud dell'anno 2014.

Classe 2: Prededuzione.

Come previsto dall'art 13 comma 4 bis, legge 3 2012, i crediti sorti in funzione o in occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- Per euro ██████ inclusi oneri accessori al Dott.Brancolini Fabrizio, Organismo di Composizione della Crisi;
- Per euro ██████ oneri inclusi Piano Debiti srl, consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività connesse allo stesso, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa alla elaborazione;

- Per euro [REDACTED] oltre oneri accessori alla scrivente procuratrice, Avv. Agnese Casalaina.

Classe 3: Crediti Privilegiati.

Tale classe ricomprende il debito verso il Commercialista della società, [REDACTED], per un importo complessivo di euro 4.720,00. Rimangono insoluti debiti fiscali per l'imposta sul valore aggiunto per euro oltre a Irpef e tasse locali per un complessivo di circa euro 11.000,00 euro.

Classe 4: Crediti chirografi.

Tale classe comprende i creditori Unicredit Banca per fido e mutuo chirografo aziendale, Seat, Tutto per l'auto srl, Giustetti srl in liquidazione, Axitea SPA, Color Group srl, Acos Energia spa, Gestione acqua Spa, Telecom Italia spa, [REDACTED] Tali debiti corrispondono ad un importo complessivo di euro 91.000,00 circa.

Classe 5: Crediti sopravvenienti.

Si ritiene di destinare una quota pari al 5% dell'ammontare complessivo del piano ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire fino ad omologa dello stesso, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti. Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti ovvero l'importo dei crediti sopravvenienti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, l'importo residuante sarà devoluto alla ulteriore soddisfazione della classe dei debitori chirografi.

PROPOSTA DI ACCORDO

Considerato quanto sopra esposto, il debitore intende proporre ai propri creditori un "Accordo di ristrutturazione dei debiti" a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012, secondo le scadenze e modalità che verranno di seguito evidenziate.

In via preliminare, con riferimento alla classe di "debito in prosecuzione" si segnala che è stato ritenuto opportuno non ricomprenderla nella seguente procedura per i motivi sotto esposti:

- Il mutuo Unicredit risulta regolarmente onorato e gode di integrale privilegio sul bene oggetto dell'ipoteca. Inoltre, l'importo delle rate verrà sostenuto con flussi esterni a quelli del presente piano ovvero con parte della pensione del sig. [REDACTED]. L'inserimento di tale debito all'interno della procedura comporterebbe inoltre un ingiustificato prolungamento dei tempi della stessa, in quanto la procedura dovrebbe ritenersi aperta per tutta la durata residua del mutuo, mentre in caso di prosecuzione esterna al Piano, qualora la presente proposta abbia esito positivo, il piano si esaurirebbe in pochi mesi.

Tenendo in considerazione quanto sopra evidenziato, anche relativamente alla suddivisione in classe dei debitori, la proposta prevede che, qualora il presente accordo venga accettato dai creditori ed omologato secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- la Signora [REDACTED], coniuge del Signor [REDACTED] in regime di separazione di beni, versi in favore della presente procedura a titolo di “apporto di un terzo” la somma di euro 25.000,00 entro 60 giorni dalla data di omologa del presente accordo e a tale fine rilascia dichiarazione autografa che si allega alla presente.

- le Signore, [REDACTED], figlie del Signor [REDACTED], versino solidalmente a titolo di “apporto di un terzo”, la somma di euro 25.000,00 entro 60 giorni dalla data di omologa del presente accordo e a tal fine rilascino dichiarazione autografa che si allega alla presente.

Tali importi verranno così destinati:

- ✓ Quanto ad euro 9.950,00 (novemilanovecentoconquanta/00), verranno destinati alla completa soddisfazione della classe di creditori in prededuzione, ivi compresi i compensi dell’Organismo di composizione della Crisi.
- ✓ Quanto ad euro 15.750,00 all’ integrale soddisfazione della classe dei creditori privilegiati
- ✓ Quanto a euro 21.800,00 a parziale soddisfazione dei debitori chirografi. Considerando che l’importo complessivo del debito chirografario è pari a euro 91.000,00 tale importo permetterebbe la soddisfazione di tali creditori nella misura del24% circa.
- ✓ Quanto a euro 2.500,00 dovranno essere destinati alla classe dei crediti sopravvenienti.

Il piano sopra esposto consente la integrale soddisfazione dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati, nonché la parziale soddisfazione dei creditori chirografi, presumibilmente entro quattro mesi dall’omologa del piano.

SOSTENIBILITA’ DELLA PROPOSTA

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, rimarcando che quanto apportato dai terzi è costituito da liquidità già in loro disponibilità.

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

In relazione all’alternativa costituita dalla liquidazione dei beni degli istanti si dettagliano le seguenti considerazioni in appresso, come confermate da parte del nominato OCC.

In particolare, complessivamente, l’alternativa liquidatoria è stimabile in euro 44.000,00: tale somma è data dalla somma del valore di liquidazione dei beni aziendale e personali dei soci, detraendone il valore del mutuo residuo gravante sull’immobile del sig. [REDACTED]

Si è pervenuti a tale somma valutando i beni nel seguente modo:

- Beni mobili della società ██████████ snc in liquidazione: i beni sono stati valutati per euro 1.000,00 considerando la vetustà degli stessi ed la probabile destinazione al macero.
- Beni mobili personali. Per quanto riguarda i veicoli Panda dell'anno 1999, Passat del 2001 e Honda dell'anno 1985, il valore di liquidazione viene considerato pari ad euro zero essendo per stato d'uso e vetustà, beni senza valore commerciale.
- Per quanto riguarda il bene motociclo Yamaha del 2006, utilizzando il listino usato del sito [www. Moto.it](http://www.Moto.it), il probabile valore del bene risulta essere pari a 1.750,00 euro.

Per quanto consta, inoltre, l'immobile di proprietà del Signor ████████, che, per tipologia e dimensioni non presenta particolari peculiarità ed è in uno stato di manutenzione "normale", detto immobile è stimabile, in raffronto con i valori indicati dall'Osservatorio Mobiliare Italiano tenuto dall'Agenzia delle Entrate, in un valore al metro quadro del bene stesso, compreso tra euro 550,00 e 820,00 per la parte abitativa e compreso tra euro 900,00 ed euro 1.100,00 per il box.

Pertanto, considerando una consistenza del bene pari a circa mq 96 per la parte abitativa, e di 15 mq per il box (come desumibile dalle visure catastali) ed un valore al mq di euro 750,00 il valore indicativo di mercato del bene appare stimabile in euro 74.000,00 (settantaquattromila/00)

Al fine, poi, di considerare l'alternativa liquidatoria ovvero quanto ricavabile dai creditori vendendo il bene tramite procedura esecutiva, si ritiene opportuno abbattere il valore del 30%, indicando la cifra di euro 51.800,00 (cinquantunomilaottocento/00) quale probabile prezzo di vendita.

Tenendo inoltre conto del fatto che in caso di liquidazione coattiva, per avere il netto ricavo a favore dei creditori è necessario considerare le probabili spese della procedura a carico dei creditori stessi, stimabili prudenzialmente nel 20% del prezzo di vendita, **con riferimento all'immobile della ricorrente e che occupa si ritiene che l'alternativa liquidatoria possa essere valutata nel valore di circa euro 41.500,00 (quarantunomilacinquecento/00).**

Considerato che sul bene grava un mutuo per un controvalore residuo di euro 44.000,00 si ritiene di valutare l'alternativa liquidatoria di tale bene, pari a zero.

Con riferimento, poi, al valore dei mobili contenuti nell'immobile stesso, si ritiene che stante la natura economica dei mobili, il loro stato d'uso ed i costi per lo smontaggio ed il trasporto, il valore di liquidazione del bene non sia superiore ad euro 500,00.

Per quanto consta invece l'immobile di proprietà del Signor ██████, anche per detto immobile che, per tipologia e dimensioni non presenta particolari peculiarità e versa in uno stato di manutenzione "normale", si ritiene sia stimabile in raffronto con i valori indicati dall'Osservatorio Mobiliare Italiano tenuto dall'Agenzia delle Entrate, la quale Agenzia indica in un valore al metro quadro per immobili Abitazioni Civili un valore compreso tra euro 880,00 e 1050,00 per la parte abitativa e compreso tra euro 490,00 ed euro 690,00 per il box. Pertanto, considerando una consistenza del bene pari a circa mq 150 per la parte abitativa e di 25 mq per il box (come desumibile dalle visure catastali) si stima il seguente valore:

- Parte abitativa è valutabile in euro 900,00 al metro quadro, per un valore complessivo pari a euro 135.000,00.
- La parte box è valutabile in euro 700,00 al metro quadro, per un valore complessivo di euro 17.500,00

Complessivamente è attribuibile al bene un valore di mercato di euro 152.500,00

Al fine, poi, di considerare l'alternativa liquidatoria ovvero quanto ricavabile dai creditori vendendo il bene tramite procedura esecutiva, si ritiene opportuno abbattere il valore del 30%, indicando la cifra di euro 106.750,00 (centoseisettecencentocinquanta/00) quale probabile prezzo di vendita.

Tenendo inoltre conto del fatto che in caso di liquidazione coattiva, per avere il netto ricavo a favore dei creditori è necessario considerare le probabili spese della procedura a carico dei creditori stessi, stimabili prudenzialmente nel 20% del prezzo di vendita, **con riferimento all'immobile della ricorrente e che occupa si ritiene che l'alternativa liquidatoria possa essere valutata nel valore di circa euro 85.400,00 (ottantacinquemilaquattrocento/00).**

Considerato che sul bene non sono presenti gravami, e che la quota aggredibile dai creditori è pari al 50% di proprietà del sig. ██████, l'alternativa liquidatoria è stimabile nella somma di euro 42.700 (quarantaduemilasettecento/00).

Con riferimento, infine, al valore dei mobili contenuti nell'immobile summenzionato, si ritiene che stante la natura economica dei mobili, il loro stato d'uso ed i costi per lo smontaggio ed il trasporto, il valore di liquidazione del bene non sia superiore ad euro 1000,00.

Tutto ciò essenzialmente premesso e considerato, gli odierni istanti, come sopra rappresentati difesi ed elettivamente domiciliati

RICORRONO

All'On.le Tribunale di Alessandria affinché:

svolte le formalità di rito, Voglia ammettere la [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] s.n.c. in liquidazione, nonché i Signori [REDACTED] e [REDACTED], alla procedura di accordo di composizione della crisi e, conseguentemente, fissare con decreto l'udienza *ex art* 10 comma 1 L.3/12 e disporre, *ex multis*, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

Disponga altresì il Tribunale la sospensione delle procedure esecutive in essere e/o per cui è già stata disposta l'assegnazione del compendio pignorato e non ancora interamente saldato.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3, l.3/12, nonché quella di cui alla precedente narrativa e segnatamente:

1. Copia istanza *ex art* 15, comma 9, l. 3/12;
2. Copia provvedimento nomina OCC;
3. Relazione OCC, Dottor Fabrizio Brancolin attestante la fattibilità del piano;
4. Visura CCIAA Società Istante unitamente ad atto di scioglimento e messa in liquidazione;
5. Elenchi creditori delle parti ricorrenti con l'indicazione delle somme dovute;
6. Copia Centrale rischi Banca d'Italia dei ricorrenti;
7. Elenchi dei beni dei ricorrenti ed indicazione specifica del possesso;
8. Copia estratto per riassunto atto di matrimonio Signor [REDACTED];
9. Copia visure ipocatastali immobili soci;
10. Copia visure PRA dei ricorrenti;
11. Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni/dichiarazione assenza dai ricorrenti;
12. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
13. Certificato di stato di famiglia e dichiarazione composizione nucleo familiare;
14. Elenco spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti e tabella censimento Istat.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Con salvezza di ogni diritto.

[REDACTED], li [REDACTED]

Avv. Agnese Casalaina